

PUBBLICO IMPIEGO E VICEDIRIGENZA: ANTISINDACALITÀ PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA . ART. 40 DLGS N°165/01-GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO-LEGITTIMAZIONE ATTIVA ALLE SOLE OOSS INAMMISSIBILITÀ RICORSO DIPENDENTI. GIURISDIZIONE ORDINARIA INQUADRAMENTO VICEDIRIGENZA - TAR LAZIO-ROMA SEZIONE I° SENTENZA N°4547 DEL 20 MAGGIO 2008

a cura di Maurizio Danza Avvocato -Arbitro Pubblico Impiego Lazio

La pronuncia appare di particolare interesse atteso che, vertendo sulla recente problematica del riconoscimento della vicedirigenza(in senso favorevole cfr. Tribunale Civile Sez.Lavoro Roma 7 marzo 2008), la medesima chiarisce i limiti della legittimazione attiva in merito al ricorso ex.art 28 L.300/70 per antisindacalità, nonchè della giurisdizione tra ordinaria ed amministrativa in riferimento alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art.40 del D.lgs n°165/01,confermando un recente orientamento giurisprudenziale di merito(cfr.Tribunale di Bari 17 aprile 2008 su www.uproma.com). Ad avviso dei Giudici amministrativi infatti *”l'articolo 63 decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 attribuisce al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/70, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui agli artt. 40 e seguenti del decreto, escludendosi che l'eventuale controversia proposta da un singolo lavoratore in relazione alle procedure di contrattazione collettiva possa ritenersi attribuita al giudice amministrativo; in tal caso aggiungono in motivazione “ si perverrebbe alla irragionevole e paradossale conclusione che la giurisdizione appartiene ad un plesso giurisdizionale anziché ad un altro in ragione del carattere individuale, o collettivo, del soggetto che agisce in giudizio – la precisazione di cui al comma 3 dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001 deve essere intesa nel senso che i soggetti legittimati ad instaurare una controversia in subiecta materia sono soltanto le organizzazioni sindacali, l'ARAN o le pubbliche amministrazioni e non anche i singoli lavoratori,con conseguente carenza di legittimazione ad agire di questi ultimi in ordine alle procedure di contrattazione collettiva. . Quest'ultima disposizione, unitamente all'articolo 40 del medesimo D.lgs n°165/01,secondo il TAR- ha circoscritto alle organizzazioni sindacali, all'ARAN ed alle Pubbliche Amministrazioni il novero dei soggetti legittimati a promuovere controversie in relazione alle procedure di contrattazione collettiva, definendo i soggetti che hanno una posizione, oltre che differenziata, anche qualificata tale da legittimarli alla proposizione dell'azione giudiziaria. Le procedure di contrattazione collettiva del resto, sono destinate ad incidere nella sfera giuridica della generalità dei lavoratori, sicché si rivela coerente attribuire la legittimazione ad agire in giudizio agli enti esponenziali dei lavoratori, vale a dire alle organizzazioni sindacali. Per quanto concerne lo specifico petitum volto all'inquadramento dei vicedirigenti il TAR Lazio ritiene poi che”*la domanda con cui alcuni pubblici dipendenti chiedono al Giudice Amministrativo, in sede di ricorso avverso il silenzio, di accertare la fondatezza della loro pretesa ad essere inquadrati nell'area della vicedirigenza, è inammissibile in quanto tale pretesa, riguardante lo specifico rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (e, quindi, la lesione della sfera giuridica individuale del singolo lavoratore),appartiene alla cognizione giurisdizionale del Giudice Ordinario, ai sensi dell'articolo 63,c. 1, del D.lgs n°165/01**